

AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: CONSIGLIO DI STATO - ROMA, SEZIONE SETTIMA R.G. n. 6068/2022

2. Nome della ricorrente:

Prof.ssa Valeria Peragine (c.f. PRGVLR79P44C134D),

3. Indicazione dell'amministrazioni intime:

- il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
- il Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del legale rappresentante pro tempore

4. Indicazione dei controinteressati:

- proff.ssi Eugenia Andreina Accardi, Simonetta Adolfo, Lanzotti Carmen, Accardi Eugenia Andreina, Adamo Angela Chiara, Addeo Stefano, Addeo Luisa, Agenori Rosalba, Agosta Giuseppa, Alati Guglielmo, Albano Anna, Albano Mariarosaria, Albertazzi Daniela, Alesci Tiziana, Aliperta Florinda, Amante Anna, Amato Angela, Amendola Sonia, Andrei Simona, Ania Giuseppe Giancarlo, Aniello Roberta, Aprea Vincenzo, Ardillo Maria, Argento Carmela, Asti Annachiara, Bacarella Elena, Baldassarri Amabilia, Barone Ines, Basili Luisa, Beatrice Amalia, Bellagamba Chiara, Bellatalla Edelizia, Bellucci Salvatore, Bertin Marina, Bertoglio Pierina Giovanna, Bigondi Barbara, Blundo Rosario, Bocciarelli Elena, Bodini Evaristo, Boerio Valentina, Borrelli Annunziata, Borsacchi Paola, Bossone Maria Maddalena, Botta Angela, Bottino Flora, Breda Lara, Bruno Irene, Bucciarelli Claudio, Buono Girolamo, Buscemi Concetta Eleonora, Bussola Maria Pasqua, Butera Maria Francesca, Buttini Giuseppina, Cacace Giuseppina, Cafasso Giuseppe, Caforio Giovanna, Cambrea Salvatore, Cammardella Antonella, Campanelli Nunzia, Canestrelli Maria¹

Chiara, Capicchiano Rossella, Capodicasa Flavia, Caporaso Mirella, Caroli Paolo, Carota Franco, Carotenuto Vincenzo, Carretta Filippo, Carro Gerardo, Castiglione Roberto, Catalano Antonino, Catania Costantina, Cattedra Clementina, Cavaliere Bartolomeo, Cavallo Giovanna, Cedrone Claudia, Cherubini Katia, Cicala Daniela, Cicatello Rosaria, Ciccarelli Carla, Cipolletta Amelia, Coffaro Daniele, Cognetta Andrea, Colace Maria Teresa, Coladonato Sabina, Colella Giorgio, Collura Teresa, Colucci Paola, Comin Antonia, Consiglio Teresa, Coppola Rosa, Corbi Fabiola Paola, Corradini Giuseppe, Coruzzi Elisabetta, Cosentino Isabella, Costabile Rossella, Costantini Alessia, Costantino Ilaria, Criscitiello Vincenzo, Cristadoro Sara, Cutrona Maria Assunta, Damato Luisa, D'Angelo Miriam, D'Angelo Carmela, Daniele Alessandra, D'Avino Antonietta, De Agostini Flavia Cecilia, De Angelis Marianna, De Benedetti Antonio, De Crescenzo Maria Vittoria, De Cristofaro Maria Luisa, De Filippo Mario, De Luca Marina, De Lucia Procolo, De Stefano Maria, De Vito Fernando, De Vivo Assunta, Del Prete Angelo, Del Prete Rossella, Delli Paoli Bartolomeo, Desideri Giuseppe, Di Bartolomeo Paola, Di Biase Salvatore, Di Cosimo Federica, Di Diana Antonella, Di Guardo Angelo, Di Leo Lucia, Di Maria Iolanda, Di Mauro Paola, Di Nola Elvira, Di Nuzzo Luigi, Di Pietra Cristina Maria, Di Pietro Giuseppe, Di Renzo Antonio, Di Santo Carmela, Dipasquale Giovanni, Dolci Caterina, Dragone Consiglia, Eleuteri Barbara, Emanuele Elisabetta, Esposito Anna, Esposito Cristina, Fabbri Benedetta, Fabrizio Antonietta, Falbo Aldo, Fanara Alessandro, Farinella Carmelo, Favale Carmela, Felicità Anna, Ferone Carmela, Ferrara Pasquale, Ferrara Anna, Ferrucci Maddalena, Fersini Loredana, Fichera Rita Venera, Filannino Anna, Filippo Vincenza, Filippone Patrizia, Finelli Claudio, Fiorenzo Adriana, Forina Maria, Fornino Maria, Fresella Michela, Frustillo Rosaria, Fucci Nicola, Fuscaldo Luca, Fusco Cettina Daniela, Galazzo Maria, Galistu Giovanna Maria Grazia, Gallo Sonia, Galvano Giovanna, Ganci Angela, Gasdia Sonia, Gavinelli Maria Luisa, Gentile Mariarosaria, Gentile Paola Anna Maria, Ghididi Elena, Ghiotto Nadia Giulia, Giammusso Daniela Maria Alfonsa, Giardino Ernestina, Gioia Francesco, Giordano Carmen, Giorgi Emiliano, Giugliano Filomena, Giugliano Angela Rosaria, Giuliano Giacomina, Goro Milena, Grattarola Atala,²

Greco Elena, Gualano Andrea, Guarducci Susanna, Guffanti Luigina, Guggino Franco, Iannicelli Carmine, Iannuzzi Daniela, Impagliazzo Cira, Indelicato Rosa, Iodice Raffaele, Iovine Antonietta, Ippolito Tommasina, Irace Restituta, La Paglia Lucrezia, La Placa Maria Dorotea, L'Abbate Giuseppa, Landi Walter, Latina Concetta, Laudani Elena, Laudato Carmen, Letizia Oriana, Lillo Rosaria, Lipardi Anna, Lo Giudice Romina, Loteta Mario, Macerola Nada, Magagnotti Annalisa, Malfi Amalia, Malfitano Giuseppe, Maloccu Raffaele, Mancaniello Antonella, Mancuso Danila, Manelli Marta, Mansueto Annunziata, Marchese Ragona Maria Stella, Marino Annarita, Marino Maria Linda Concetta, Marino Rossella, Marogna Eleonora, Marras Giuseppina, Marseglia Arturo, Martinelli Simona, Martino Maria, Martino Regina, Marzuoli Alessandra, Massa Autilia, Mastroianni Filomena, Mauriello Simona, Mauro Maria Grazia, Mazzariello Manuela, Mazzucco Vittoria, Melis Simonetta, Melissano Fausto Luigi, Merche Valeria, Messineo Patrizia, Miatto Pasqualina, Micci Paola, Michelotti Giovanna, Minelli Roberta, Minutello Salvatore, Minuto Stanislao, Montano Viviana, Monteasi Maria Rosaria, Murgia Orsolino, Musolino Maria Patrizia, Napoleone Antonietta Porfiria, Napolitano Marilena, Napolitano Valeria, Nardella Roberta, Natale Claudia, Nobile Liliana, Nulchis Sonia, Oliveri Giovanna, Oliviero Fiorella, Opramolla Annamaria, Paganelli Anita, Pagano Maria Stella, Palma Maria Teresa, Panarese Vittoria, Papadopoli Annamaria, Paparo Santa, Parente Filomena, Parisi Valentina, Parisi Giuseppina, Passaro Irene, Paternoster Mariano Luigi, Pavone Laura, Pellegrino Carmen Assunta, Peluso Vincenzo, Perrino Anna, Persechino Michela, Pesce Alessandra, Petillo Marianna, Pezone Luisa Nicla Serena, Piccolo Maria Carmela, Pierotti Tatiana, Pintus Alessandra, Pirone Antonietta, Pisano Maria Rosa, Pisanò Anna Lucia, Piscopo Giuseppina, Pisu Antonella Rita, Politino Elisia Rita Febronia, Pondi Maria Grazia, Procopio Vincenzo, Prodomo Raffaele, Proietto Maria Luisa, Pucci Loredana, Puoti Luciana, Raimo Monica, Rea Daniela, Reale Giorgio, Reina Maria Vincenza, Renzullo Luisa, Rinaldi Lucia Assunta, Rocco Giuseppina, Ruggiero Anna Maria, Russello Giuseppe, Russo Anna, Russo Filomena, Russo Consiglia, Sabatino Loredana, Saccomanni Marilena, Salvio Antonella, Sangiovanni Pio Giovanni, Sannino Liberata, Santoro Luigia, Savino Liliana Angela, Scaffidi³

Domianello Rosario, Scala Omar, Scappaticci Danilo, Scarpellini Stefano, Scarpellino Vincenzo, Schiavo Tiziana, Scibelli Esterina, Scilla Chiara, Scognamiglio Paolo, Scotti Luisa, Scotto Di Clemente Lucia, Sermasi Carla, Serravall Roberta, Sibio Antonella, Silvestri Domenico, Simeone Cristina, Simonetti Sandro, Spadolini Annalisa, Spina Rosaria, Spinavaria Maria, Sposito Concetta, Stancarone Angela Maria, Starace Rosalba, Stumbo Filomena, Terracciano Giuliana, Terranova Erica, Tesauro Iole, Tiso Emanuele, Tordella Antonia, Torre Teresa Maria Silvia, Trapani Francesco, Traversa Cinzia, Tredici Natali, Tricomi Francesco, Trois Tiziana, Vacalebri Rosanna, Vacante Manuela, Valentini Maura, Valeriani Monica, Vasselli Loredana, Venezia Fabiola, Venezia Maurizio, Visconti Paola, Volpe Francesca, Zanda Stefania, Zinno Annalisa, Adolfo Simonetta, Alonzo Felicia, Anglano Loris, Andrenelli Rita, Angelini Maria Celina, Alessio Silvia, Aramini Manola, Arcangeli Paola, Assunto Barbara, Avallone Adonella, Barberi Rosa, Barberio Laura, Barra Giuseppina, Benedetto Maria Beatrice, Bertolotti Patrizia, Bianchi Cristina, Bianco Graziella, Bicchielli Sonia, Bolcato Gabriele, Bonfigli Mariangela, Busacca Giovanni, Candela Antonino, Caneva Sabrina, Capodacqua Enrica, Caporale Fabio, Caputo Emanuela, Capuzza Maria Grazia, Cavallo Maria Caterina, Celante Giuliana, Celia Maria Gabriella, Cianciaruso Maria Laura, Cioffi Maria Rosaria, Citto Maria Teresa, Conti Rosamaria, Crimaldi Filomena, Cuna Lorenzo, De Pace Annamaria, De Simone Carmela, Di Benedetto Maria, Di Fino Federica, Di Francesco Tiberi Antonio, Di Genio Antonietta, Di Giovanni Alessandra, Di Gneo Mariangela, Di Marcello Brigida, Di Paolo Annarita, Di Paolo Carola, Doddato Katia, Fabbricini Giuseppina, Falzini Francesca, Fiorenza Angela, Florido Emily, Gala Concetta, Galasso Vitangela, Garrone Stefania, Gentilini Rossana, Giglio Enza, Gioia Caterina, Giudice Alfonso, Ingenito Immacolata, Iotti Stefania, Iovenitti Francesca, Larovere Angela Elena, Laudonia Mara, Leone Roberta, Marabello Grazia, Marinelli Angela, Maroni Maurizio, Massari Maura, Mazzocco Orietta, Melatti Emilia, Mele Anna, Mele Giuseppa, Messineo Maria Cinzia, Migliora Carla, Milella Angela Alessandra, Mirasolo Caterina, Misuraca Mariella, Modica Paola, Mollica Patrizia, Monaco Serafina, Nardo' Francesca, Orabona Angela, Ortino Carla, Paolucci Gabriella, Peracchia⁴

Floriana, Piccirella Giovanni, Picone Assunta, Poletto Elisabetta, Pomponi Milena, Quagliari Pasqualina, Quintino Silvana, Rossetti Fernanda, Rossi Raffaella, Ruocco Katia, Saladino Maria Loredana, Salato Giovanna, Santini Enrico, Sartori Chiara, Scarfa Ferdinando, Sellitto Guglielmo, Serafini Sara, Sinatora Marco, Tardiola Fermina, Tataranni Anna, Terracciano Tiziana, Todaro Patrizia, Ubaldini Antonino Giuseppe, Vento Salvatore, Verratti Veruska, Veschi Dolores, Vicca Danilo, Voltolini Sandra, Zaino Maria Paola Valeria, Zanré Roberto, Carmen Lanzotti;

e nei confronti di Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma;

e nei confronti di Maria Rosaria Albano, Florinda Aliperta, Ines Barone, Marina Bertin, Pierina Giovanna Bertoglio, Annunziata Borrelli, Giuseppe Cafasso, Franco Carota, Teresa Collura, Rosa Coppola, Ilaria Costantino, Alessandra Daniele, Flavia Cecilia De Agostini, Mario De Filippo, Maria De Stefano, Salvatore Di Biase, Lucia Di Leo, Luigi Di Nuzzo, Caterina Dolci, Anna Esposito, Antonietta Fabrizio, Carmela Favale, Anna Felicita', Anna Ferrara, Maddalena Ferrucci, Adriana Fiorenzo, Maria Fornino, Maria Galazzo, Giovanna Maria Grazia Galistu, Sonia Gasdia, Paola Anna Maria Gentile, Filomena Giugliano, Elena Laudani, Romina Lo Giudice, Danila Mancuso, Maria Stella Marchese Ragona, Rossella Marino, Regina Martino, Maria Grazia Mauro, Giovanna Michelotti, Roberta Minelli, Maria Rosaria Montesi, Maria Teresa Palma, Vincenzo Peluso, Luciana Puoti, Anna Maria Ruggiero, Consiglia Russo, Paolo Scognamiglio, Domenico Silvestri, Rosaria Spina, Emanuele Tiso, Teresa Maria Silvia Torre, Francesca Volpe;

e nei confronti di Simonetta Adolfo, Giovanni Tosiani, Saverio Bagnariol, Alonzo Felicia, Anglano Loris, Andrenelli Rita, Angelini Maria Celina, Alessio Sivlia, Aramini Manola, Arcangeli Paola, Assunto Barbara, Avallone Adonella, Barberi Rosa, Barberio Laura, Barra Giuseppina, Benedetto Maria Beatrice, Bertolotti Patrizia, Bianchi Cristina, Bianco Graziella, Bicchielli Sonia, Bolcato Gabriele, Bonfigli Mariangela, Busacca Giovanni, Candela Antonino, Caneva Sabrina, Capodacqua Enrica, Caporale Fabio, Caputo Emanuela, Capuzza Maria Grazia, Cavallo Maria Caterina, Celante Giuliana, Celia Maria Gabriella,⁵

Cianciaruso Maria Laura, Cioffi Maria Rosaria, Citto Maria Teresa, Conti Rosamaria, Crimaldi Filomena, Cuna Lorenzo, De Pace Annamaria, De Simone Carmela, Di Benedetto Maria, Di Fino Federica, Di Francesco Tiberi Antonio, Di Genio Antonietta, Di Giovanni Alessandra, Di Gneo Mariangela, Di Marcello Brigida, Di Paolo Annarita, Di Paolo Carola, Doddato Katia, Fabbricini Giuseppina, Falzini Francesa, Fiorenza Angela, Florido Emily, Gala Concetta, Galasso Vitangela, Garrone Stefania, Gentilini Rossana, Giglio Enza, Gioia Caterina, Giudice Alfonso, Ingenito Immacolata, Iotti Stefania, Iovenitti Francesca, Larovere Angela Elena, Laudonia Maria, Leone Roberta, Marabello Grazia, Marinelli Angela, Maroni Maurizio, Massari Maura, Mazzocco Orietta, Melatti Emilia, Mele Anna, Mele Giuseppa, Messineo Maria Cinzia, Migliora Carla, Milella Angela Alessandra, Mirasolo Caterina, Misuraca Mariella, Modica Paola, Mollica Patrizia, Monaco Serafina, Nardò Francesca, Orabona Angela, Ortino Carla, Paolucci Gabriella, Peracchia Floriana, Piccirella Giovanni, Picone Assunta, Poletto Elisabetta, Pomponi Milena, Quagliari Pasqualina, Quintino Silvana, Rossetti Fernanda, Rossi Raffaella, Ruocco Katia, Saladino Maria Loredana, Salato Giovanna, Santini Enrico, Sartori Chiara, Scarfa Ferdinando, Sellitto Guglielmo, Serafini Sara, Sinatora Marco, Tardiola Fermina, Tataranni Anna, Terracciano Tiziana, Todaro Patrizia, Ubaldini Antonino Giuseppe, Vento Salvatore, Verratti Veruska, Veschi Dolores, Vicca Danilo, Voltolini Sandra, Zaino Maria Paola Valeria, Zanré Roberto, Oriti Maria Salvatrice, Verde Giuseppe, Palma Rebecca;

e nei confronti di Eugenia Andreina Accardi, Angela Chiara Adamo, Rosalba Agenori, Tiziana Alesci, Sonia Amendola, Giuseppe Giancarlo Ania, Vincenzo Aprea, Amabilia Baldassarri, Amalia Beatrice, Chiara Bellagamba, Salvatore Bellucci, Valentina Boerio, Maria Maddalena Bossone, Maria Francesca Butera, Giuseppina Buttini, Giuseppina Cacace, Giovanna Caforio, Salvatore Cambrea, Vincenzo Carotenuto, Gerardo Carro, Bartolomeo Cavaliere, Katia Cherubini, Rosaria Cicatello, Amelia Cipolletta, Daniele Coffaro, Andrea Cognetta, Teresa Consiglio, Rossella Costabile, Carmela D'Angelo, Marianna De Angelis, Rossella Del Prete, Paola Di Bartolomeo, Federica Di Cosimo, Elvira Di Nola, Antonio Di Renzo, Carmelo Farinella, Carmela Ferone, Rita Venera Fichera,⁶

Patrizia Filippone, Rosaria Frustillo, Nicola Fucci, Sonia Gallo, Elena Ghiddi, Nadia Giulia Ghiotto, Francesco Gioia, Angela Rosaria Giugliano, Elena Greco, Daniela Iannuzzi, Cira Impagliazzo, Antonietta Iovine, Oriana Letizia, Giuseppe Malfitano, Eleonora Marogna, Giuseppina Marras, Arturo Marseglia, Simonetta Melis, Valeria Merche, Stanislao Minuto, Orsolino Murgia, Maria Patrizia Musolino, Marilena Napolitano, Valeria Napolitano, Sonia Nulchis, Vittoria Panarese, Santa Paparo, Carmen Pellegrino, Michela Persechino, Alessandra Pesce, Alessandra Pintus, Lucia Assunta Rinaldi, Giuseppina Rocco, Loredana Sabatino, Marilena Saccomanni, Omar Scala, Stefano Scarpellini, Chiara Scilla, Erica Terranova, Antonia Tordella, Natali' Tredici, Monica Valeriani;

e nei confronti di Adolfo Simonetta, Giovanni Tosiani, Saverio Bagnariol, Alonzo Felicia, Anglano Loris, Andrenelli Rita, Angelini Maria Celina, Alessio Silvia, Aramini Manola, Arcangeli Paola, Assunto Barbara, Avallone Adonella, Barberi Rosa, Barberio Laura, Barra Giuseppina, Benedetto Maria Beatrice, Bertolotti Patrizia, Bianchi Cristina, Bianco Graziella, Bicchielli Sonia, Bolcato Gabriele, Bonfigli Mariangela, Busacca Giovanni, Candela Antonino, Caneva Sabrina, Capodacqua Enrica, Caporale Fabio, Caputo Emanuela, Capuzza Maria Grazia, Cavallo Maria Caterina, Celante Giuliana, Celia Maria Gabriella, Cianciaruso Maria Laura, Cioffi Maria Rosaria, Citto Maria Teresa, Conti Rosamaria, Crimaldi Filomena, Cuna Lorenzo, De Pace Annamaria, De Simone Carmela, Di Benedetto Maria, Di Fino Federica, Di Francesco Tiberi Antonio, Di Genio Antonietta, Di Giovanni Alessandra, Di Gneo Mariangela, Di Marcello Brigida, Di Paolo Annarita, Di Paolo Carola, Doddato Katia, Fabbricini Giuseppina, Falzini Francesca, Fiorenza Angela, Florido Emily, Gala Concetta, Galasso Vitangela, Garrone Stefania, Gentilini Rossana, Giglio Enza, Gioia Caterina, Giudice Alfonso, Ingenito Immacolata, Iotti Stefania, Iovenitti Francesca, Larovere Angela Elena, Laudonia Maria, Leone Roberta, Marabello Grazia, Marinelli Angela, Maroni Maurizio, Massari Maura, Mazzocco Orietta, Melatti Emilia, Mele Anna, Mele Giuseppa, Messineo Maria Cinzia, Migliora Carla, Milella Angela Alessandra, Mirasolo Caterina, Misuraca Mariella, Modica Paola, Mollica Patrizia, Monaco Serafina, Nardò Francesca, Orabona Angela, Ortino Carla, Paolucci Gabriella, Peracchia Floriana, Piccirella Giovanni, Picone⁷

Assunta, Poletto Elisabetta, Pomponi Milena, Quagliari Pasqualina, Quintino Silvana, Rossetti Fernanda, Rossi Raffaella, Ruocco Katia, Saladino Maria Loredana, Salato Giovanna, Santini Enrico, Sartori Chiara, Scarfa Ferdinando, Sellitto Guglielmo, Serafini Sara, Sinatora Marco, Tardiola Fermina, Tataranni Anna, Terracciano Tiziana, Todaro Patrizia, Ubaldini Antonino Giuseppe, Vento Salvatore, Verratti Veruska, Veschi Dolores, Vicca Danilo, Voltolini Sandra, Zaino Maria Paola Valeria, Zanré Roberto, Oriti Maria Salvatrice, Verde Giuseppe, Palma Rebecca.

5. Estremi della decisione impugnata con il ricorso per revocazione:

Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3132/2022, pubblicata il 26.04.2022.

6. Sunto dei motivi del ricorso per revocazione

- ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE EX ART. 395, N. 5 CPC – ERRORE REVOCATORIO PER CONTRASTO TRA GIUDICATI DELLO STESSO CONSIGLIO DI STATO –

La sentenza va riformata, ai punti 6, 6.1, 6.2, laddove ritiene che l'appello sia infondato considerando non applicabile il principio dell'assorbimento.

In estrema sintesi la Sentenza sostiene l'inapplicabilità al caso di specie ritenendo che il principio dell'assorbimento riguardi solo agli esami di abilitazione e non i concorsi e che la tutela cautelare concessa e consistita nell'ammissione alla prova scritta, nonostante il superamento della stessa e della prova orale per merito, non possa comportare il consolidamento della posizione in graduatoria, con la relativa immissione in ruolo, citando a supporto pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, 25 febbraio 2022, n. 1350 (pure parimenti impugnata per revocazione e tutt'ora sub iudice).

Detta tesi argomentativa si scontra con quanto sostenuto in senso diametralmente opposto dallo stesso Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 169 del 19.01.2016, in riferimento sempre a concorso a dirigente scolastico, secondo cui *“costituisce, nella specie, dato non contestato che l'appellante, a seguito dell'ammissione con riserva, ha superato le prove scritte ed orali, con conseguente “assorbimento” dell'esito negativo delle prove preselettive. Alla luce di quanto esposto, l'appello è fondato e, pertanto, in riforma della sentenza*⁸

impugnata, è accolto il ricorso di primo grado, con conseguente obbligo dell'amministrazione pubblica resistente di inserire ..omissis... a pieno titolo, nella graduatoria definitiva relativa al concorso in esame” .

Negli stessi termini si è espresso sempre il Consiglio di Stato con plurime sentenze sempre di segno favorevole all'applicabilità del principio dell'assorbimento ovvero sentenze, sezioni VI e VII nn. 1453/2022; 1455/2022; 200/2021; 360/2021; 2036/2021; 6174/2020; 6183/2020; 6184/2020; 6185/2020; 6187/2020; 6188/2020, tutte coincidenti nell'affermare il consolidamento della posizione del dirigente scolastico che abbia superato la prova preselettiva per via giudiziale e poi per merito le prove scritte ed orali.

Ed allora la decisione risulta palesemente viziata per contrasto con giudicati non tenendo in considerazione la stessa giurisprudenza del medesimo plesso giurisdizionale che proprio su identica questione si è espressa applicando il principio del consolidamento della posizione del dirigente scolastico, così confermando l'immissione in ruolo e assicurandone la permanenza in servizio.

Devesi ribadire che l'appellante ha superato con merito entrambe le prove del concorso, sia la prova scritta che la prova orale, tant'è che è stata inserita dal M.I. nella graduatoria generale di merito ed ha sottoscritto regolare contratto a tempo indeterminato superando il periodo di prova e formazione e così svolgendo l'attività di dirigente scolastico.

Devesi pure ricordare che Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato prima con decreto cautelare e poi con Ordinanza cautelare ne disponeva l'ammissione alla prova scritta.

Quindi gli effetti del giudicato cautelare si limitavano a disporre solo l'ammissione alla prova scritta che l'appellante sosteneva e superava con merito.

Tant'è che veniva ammessa alla prova orale, pure superata con successo.

In altri termini gli effetti della misura cautelare si esaurivano nell'ammissione alla prova scritta mentre poi le attività successive di svolgimento della prova scritta e della prova orale venivano effettuate dall'appellante con merito e dunque superate.

Lo stesso M.I. inseriva l'appellante nella graduatoria di merito e sottoscriveva il ⁹

contratto di dirigente scolastico compiendo tutti gli atti, a partire dalle prove scritte e orali, atti a determinare il consolidamento della posizione dell'appellante.

Nel caso di specie trova dunque applicazione il principio della cosiddetta sanatoria legale, poiché l'odierna appellante, sebbene ammessa alla prova scritta con provvedimento giurisdizionale, ha superato la stessa prova scritta per merito ed ha così avuto accesso alla prova orale, che ha superato ancora una volta brillantemente, venendo così assunta presso la provincia e la sede di interesse.

Sicché l'inserimento a pieno titolo nella graduatoria definitiva di merito del concorso, con la sottoscrizione del contratto di lavoro comportava il consolidamento della posizione della Prof.ssa Peragine.

In tal senso depone anche l'evidenza normativa, di cui all'art. 4 comma 2 bis del D.L. n. 115/2005 convertito nella L. n. 168/2005, erroneamente interpretata nella sentenza gravata.

Detta disposizione chiarisce come “conseguono ad ogni effetto, l'abilitazione o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli, che abbiano superato le prove di esame, scritte e orali, anche se l'ammissione alle medesime sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali”, con ciò facendo riferimento anche espressamente al titolo per il quale concorrono i candidati e, quindi, applicabile all'appellante.

Non è sufficiente richiamare la rubrica della disposizione per limitarne il campo di applicazione dovendosi far riferimento ad un'interpretazione logico-letterale con conseguente applicazione ai concorsi pubblici e non solo alle procedure di abilitazione professionale.

Non solo. Secondo l'orientamento espresso estensivamente da Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato anche in tema di corsi ed esami universitari, nei casi di ammissione con riserva del candidato si ingenera una situazione di affidamento che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dall' articolo 4 del D.l. n. 115 del 2005 (Consiglio di Stato, sez. VI, 25/07/2019, n. 5263; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 01/04/2019, n. 2155). E dunque, trasponendo detto principio alla fattispecie di interesse, il completamento del percorso concorsuale e lo svolgimento concreto e positivo delle funzioni di dirigente scolastico¹⁰

costituiscono elementi che giustificano, in modo più che consistente, “l'applicazione del principio sancito dall'articolo 4 comma 2-bis, citato” (ibidem). Dette pronunce pertanto, non solo affermano l'applicazione estensiva del citato articolo, esaltandone il valore di principio, ma evidenziano il valore preminente del legittimo affidamento ingenerato nel candidato che non solo abbia positivamente superato gli esami, ma abbia, nella vicenda di interesse, addirittura esercitato le funzioni di dirigente scolastico.

Il caso richiede un pronto intervento della Adunanza Plenaria al fine di dirimere il punto controverso e/o di risolvere una questione di massima di particolare importanza e a tal fine si formula apposita istanza. Pertanto si chiede che Codesta Sezione voglia deferire il ricorso in oggetto all'esame dell'Adunanza Plenaria ai sensi dell'art. 99 c.p.a.

- ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE EX ART. 395 CPC PER ERRORE DI FATTO

Secondo quanto statuito recentemente da Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, “L'errore di fatto revocatorio consiste ... nel c.d. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista del giudice, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa: la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale, che giustifica l'applicazione dell'art. 395 c.p.c., deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato” (Consiglio di Stato sez. V, 26/04/2022, n.3203).

Orbene Codesto Ecc.mo Giudicante ha riunito i ricorsi presentati dalla odierna ricorrente in revocazione e da numerosi altri candidati, ma nel far ciò, pur differenziando la posizione della Prof. Peragine, non ha correttamente esaminato l'effettiva posizione di quest'ultima; infatti ha ritenuto che “Con riguardo all'appello proposto dalla prof.ssa Peragine si lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza per non aver considerato il consolidamento della propria posizione grazie al superamento della prova scritta e orale, cui ella¹¹

aveva partecipato a seguito di misura cautelare concessale dal Consiglio di Stato” (cfr. Sentenza, punto 5). Tuttavia la Decisione non ha considerato che nell’appello proposto si esponeva chiaramente che la posizione dell’appellante e l’affidamento in essa generato poggiavano non solo sul superamento delle prove di concorso e sul suo inserimento in graduatoria, divenuta ad esaurimento, ma sulla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di dirigente scolastico, in data 28.08.2020, nel quale il Ministero, dopo aver decretato l’avvenuto superamento del periodo di formazione e di prova, non prevedeva alcuna clausola risolutiva concernente il giudizio, con ciò comprovando il consolidamento definitivo della posizione dell’interessata, che, quindi, sottoscriveva altro contratto individuale di incarico dirigenziale, per la durata di tre anni, decorrenti dal 1 settembre 2020, presso l’istituto scolastico CPIA di Como. Circostanze tutte rappresentate in sede giudiziale e non controverse.

La sentenza, ha invece ritenuto, al punto 6, che “Da ultimo è dirimente quanto affermato da Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 2022 n. 1350 da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi. Sicché l’esito positivo delle prove scritte e orali del concorso al quale il candidato è stato ammesso con riserva non vale ad assorbire l’effetto preclusivo del provvedimento di non ammissione emesso all’esito del mancato superamento della prova preselettiva. L’effetto preclusivo del mancato superamento della prova preselettiva comporta che la ricorrente-appellante prof.ssa Peragine non ha interesse a chiedere di verificare in applicazione del principio di conservazione degli atti, la possibilità del suo eventuale inserimento in graduatoria divenuta ad esaurimento ex d.l. 30 dicembre 2019, n. 162”.

A tale conclusione la sentenza perviene in conseguenza della mancata valutazione, in punto di mero fatto, della situazione peculiare della Prof.ssa Peragine, la quale non solo ha superato brillantemente le prove di concorso, ma anche il periodo di prova ed ha perciò sottoscritto regolare contratto individuale di lavoro con il Ministero, non sottoposto ad alcuna condizione, ed attualmente svolge le funzioni ed i compiti di dirigente scolastico.

Ove la sentenza avesse tenuto conto di tale dato fattuale, in virtù del richiamo allo specifico precedente reso in analoga fattispecie rappresentato da Cons.¹²

Stato, sez. VI, 25 febbraio 2022 n. 1350, avrebbe anche dovuto conformarsi a quanto statuito in tale Decisione, secondo cui “in situazioni del genere “vi sono l'interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l'esito e, soprattutto, l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale” (Corte Cost. n. 108 del 2009). 11.2 - Alla luce della peculiare situazione in cui versa l'appellante e tenuto conto dell'avvenuta trasformazione della graduatoria di concorso - che essendo divenuta ad esaurimento attutisce gli effetti di un eventuale inserimento in graduatoria di un soggetto rispetto alla posizione degli altri candidati idonei - in applicazione dei menzionati principi di conservazione degli atti, in funzione dell'interesse pubblico ad avvalersi di soggetti che comunque si sono dimostrati idonei a svolgere la funzione di dirigente scolastico, e del non contrastante, ma anzi convergente, interesse dell'appellante alla permanenza in graduatoria, appare doveroso che l'amministrazione, a fronte di una specifica istanza dell'interessata in tal senso, valuti la specifica posizione della stessa, al fine di poterne confermare l'inserimento in graduatoria, sempre nel rispetto della posizione degli idonei che hanno regolarmente superato il concorso.

La Sentenza dunque è incorsa in errore di fatto, laddove non ha considerato la circostanza, ritualmente dedotta e non controversa, che la Prof.ssa Peragine svolge attualmente l'attività professionale oggetto della procedura concorsuale, con la conseguenza che essa ha interesse, contrariamente a quanto ritenuto, alla prosecuzione di tale attività e quindi a chiedere la conferma definitiva del suo inserimento in graduatoria, divenuta ad esaurimento ex d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, sulla base non solo del principio di affidamento ma anche di conservazione degli atti giuridici, che quindi consente di riconoscere un convergente interesse dell'amministrazione a confermare la ricorrente nell'esercizio di funzioni già positivamente svolte, per come ritenuto nel recente precedente richiamato dalla stessa revocanda Sentenza. Risulta infatti *ictu oculi* che, ove l'Ecc.mo Giudicante avesse preso atto dell'effettivo, positivo ed attuale svolgimento delle funzioni di dirigente scolastico da parte della ricorrente, avrebbe deciso in conformità alla sentenza del 25.02.2022 n. 1350, da egli stesso richiamata.

Si censura altresì la sentenza nel punto 6.3 riguardo la natura della preselezione. Ed infatti la preselezione di che trattasi non costituisce, a mente del bando, prova concorsuale in senso proprio, essendo invece prevista nell'ottica di ridurre ragionevolmente il numero dei partecipanti, altrimenti troppo elevato, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali (art. 7 del bando), esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici per il posto da ricoprire (cfr. TAR Sardegna, n. 4825/2004, 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, 8 agosto 2003, n. 11038).

In fattispecie analoga il Consiglio di Stato (Sez. VI, 13.10.2020, n. 6174) ha ritenuto che “il D.L. n. 104/2013, conv. dalla L. n. 128/2013 non considera il test preselettivo quale “prova di legittimazione professionale ad essere ammessi al concorso”, né tanto meno idoneativa, bensì quale meccanismo di scrematura numerica di coloro che avevano presentato la domanda di partecipazione a quel concorso;

- con la decisiva conseguenza, provocata in primo luogo dall'intervento normativo del 2013 (successivo allo svolgimento delle prove concorsuali), di rendere superfluo, ai fini dell'idoneità dei candidati all'assunzione come dirigenti scolastici, il superamento del test preliminare, per limitare la verifica di professionalità all'esclusivo superamento delle prove scritte e orali”. Pertanto ha predicato “la superfluità del test preselettivo, peraltro mai considerato ai fini della individuazione della professionalità dei candidati, con conseguente legittimità della permanenza nella graduatoria finale di quei candidati che, seppur ammessi con riserva per effetto del noto decreto cautelare emesso dal Consiglio di Stato, abbiano superato positivamente le prove scritte ed orali previste nel bando di concorso” con conseguente applicabilità dell'articolo 4 comma 2-bis, citato. Non può attribuirsi dunque alla prova preselettiva una valenza di vera e propria prova concorsuale, anche perché il bando di concorso non qualifica come prova concorsuale la prova preselettiva, con la conseguenza di rendere superfluo, ai fini dell'idoneità dei candidati all'assunzione come dirigenti scolastici, il superamento del test preliminare, per limitare la verifica di

professionalità all'esclusivo superamento delle prove scritte e orali (Consiglio di Stato, 13.10.2020, n. 6183). In particolare, all'art. 7 si legge: "1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale". Ed, inoltre, all'art. 6, comma 8, si afferma che "... Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio". In disparte tali considerazioni relative alla specifica procedura, occorre anche evidenziare che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale proprio dell'art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115/2005 ha chiarito il principio del rapporto esistente tra l'accertamento amministrativo in esito al quale si consegue il titolo e i provvedimenti giurisdizionali che abbiano consentito all'interessato di ottenerlo, rimuovendo l'ostacolo amministrativo frapposto seppure solo in sede cautelare, chiarendo che è il primo a produrre l'effetto del conseguimento del titolo e non il provvedimento del giudice (Corte Costituzionale, 9 aprile 2009, n. 108). Ne consegue che il consolidamento della posizione dell'appellante non è da collegarsi al provvedimento cautelare ma all'accertamento amministrativo, tramite le prove concorsuali, conclusesi con esito favorevole, sicchè è sorto il diritto all'inserimento nella graduatoria di merito a pieno titolo. Tantè che lo stesso contratto individuale di lavoro di dirigente scolastico, sottoscritto il 28.08.2020, con il Ministero non prevede alcuna clausola risolutiva concernente il presente giudizio, con ciò comprovando il consolidamento definitivo della posizione dell'appellante.

/ / /

- ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE EX ART. 395 CPC –
SUSISTENZA ERRORE REVOCATORIO DI FATTO E DI DIRITTO -
ASSOLUTA FONDATEZZA DELL'APPELLO E DEI MOTIVI SULLE
RISPOSTE AI QUESITI – MOTIVAZIONE ERRONEA E PERPLESSA

Il Consiglio di Stato ritiene infondato l'appello anche riguardo alle risposte ai quesiti ai punti 6.4., 6.5., per cui deve essere pronunciata la revocazione anche ¹⁵

sotto tale profilo.

In particolare il decreto adottato dal M.I. dopo la prova preselettiva ha aumentato i posti messi a concorso, rendendo così a posteriori ingiustificato il numero eccessivamente ristretto (pari a 8.700 candidati) previsto come soglia di sbarramento per la partecipazione alle prove concorsuali in senso proprio. La sentenza è allora erronea in quanto l'amministrazione ha proceduto ad una verifica meramente nozionistica della preparazione dei candidati, fissando una soglia di sbarramento per rientrare negli 8.700 candidati risultante dal moltiplicare per tre il numero dei posti indicati nel bando (ovvero 2900). Per effetto dell'entrata in vigore del D.L. del 30/12/2019 n. 165 convertito dalla legge n. 8/2020 la graduatoria è divenuta ad esaurimento con ampliamento dei posti a 3420, pertanto moltiplicando per tre i posti a concorso dovevano superare la prova preselettiva almeno 10260 candidati. Per effetto di tale ampliamento di posti il voto per superare la prova preselettiva poteva essere ben al di sotto di 71/100.

La previsione, in nuce, della prova preselettiva si pone infatti, come argomentato, in contrasto con i principi cardine dell'ordinamento.

Sul punto la giurisprudenza recentissima ha affermato, in relazione alla prova preselettiva, l'irragionevolezza della mera predeterminazione di una soglia di sbarramento numerico-quantitativa – ancorché astrattamente proporzionata rispetto al numero dei posti messi a concorso, in mancanza della predeterminazione di una soglia di sufficienza ancorata al tipo e/o alla quantità di risposte esatte fornite dal candidato, risulta viepiù evidente se si considera che essa espone i candidati a preselezioni più o meno rigorose sulla base di variabili imprevedibili, quali ad esempio il numero in concreto dei partecipanti al concorso (TAR Lazio, sez. III bis, n. 6204 del 9.06.2020).

L'effetto irragionevolmente restrittivo della partecipazione al concorso risulta ancora più evidente se si considera che, secondo quanto sopra osservato, la prova selettiva non assolve ad una funzione propriamente valutativa della preparazione concorsuale richiesta, ma si realizza mediante quiz a risposta multipla su materie di base anche eterogenee rispetto a quelle oggetto delle prove concorsuali *stricto sensu* intese (TAR Lazio, sez. III bis, n. 6204 del ¹⁶

9.06.2020).

Tant'è che il bando della procedura concorsuale *de qua* ha escluso che il punteggio conseguito in detta prova possa concorrere alla formazione del voto finale di merito.

Parimenti, è stato dimostrato come ben sei quesiti avevano più di una risposta corretta mentre il M.I. ha ammesso solo una risposta esatta. Tanto ha determinato l'esclusione dell'appellante, che avendo avuto un approccio ai suddetti quesiti non di tipo nozionistico ma problematico, ha individuato, se non la risposta indicata come esatta dal Ministero, una soluzione sostanzialmente corretta. Proprio dette risposte hanno determinato un punteggio inferiore a quello che ha di fatto consentito l'ammissione alle prove concorsuali, come si evince dall'elenco prodotto in primo grado con i voti dell'appellante, cosicché la prova di resistenza deve intendersi soddisfatta con gli atti ritualmente prodotti.

Dacché l'erroneità della sentenza in riferimento al mancato superamento della prova di resistenza, nella specie, dimostrata dal voto minimo fissato dal bando per accedere alla prova scritta e dai voti conseguiti dall'appellante, con riferimento ai quesiti in discussione.

Pure errato il riferimento alla prova di resistenza atteso che nel caso di specie è la stessa amministrazione che rappresenta l'errore sui quesiti risultando palese che le risposte esatte erano più di una, senza per ciò solo sconfinare nel merito e necessitare di prova di resistenza.

Ed invero l'annullamento della prova preselettiva infatti stante l'autonomia delle altre prove concorsuali non potrebbe comportare differenze di posizioni in quanto proprio il superamento delle prove ha fatto conseguire la qualifica dirigenziale, per effetto del consolidamento della propria posizione.

Ancora la data delle prove preselettive non ha tenuto conto che molte delle docenti risultavano impegnate negli esami di maturità. Sul punto è fin troppo evidente che il Consiglio di Stato non può limitarsi a rilevare l'inammissibilità per mancata indicazione dell'impegno in tali attività, posto che è noto che gran parte delle docenti partecipano agli esami di maturità e tanto è evincibile dalla domanda di partecipazione al concorso e dagli atti prodotti in primo grado, rimanendo comunque dimostrata la disparità di trattamento concorsuale tra

docenti di scuole di grado diverso.

/ / /

7. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 6860/2022) nella sottosezione “*Ricerche*”, sottosezione “*Registro Ricorsi*”, rintracciabile all’interno della schermata del Consiglio di Stato – Roma nella voce “*Attività giurisdizionale CdS*”, sottovoce “*Ricorsi*”;

8. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. VII del Consiglio di Stato - Roma, con Decreto presidenziale n. 1536/2022;

9. Testo integrale del ricorso per revocazione;

10. L’istanza inibitoria ex art. 56 ed ex art. 55 C.P.A. notificata in data 1.8.2022;

11. Testo integrale della Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione VI, n. 3132/2022 pubblicata il 26.04.2022 e non notificata, resa sull’appello n. 8950/2020 proposto da Peragine Valeria avverso la Sentenza del TAR Lazio, sez. III, n. 11316/2020, di rigetto dell’appello.

Avv. Oreste Morcavallo